



Repertorio n. 5.839

Raccolta n. 3.464

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei. Il giorno sedici marzo

- 16 marzo 2026 -

In Catania, corso Italia n.171

Innanzi a me dott. Salvatore Sapienza, notaio in Catania,, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone, sono presenti:

- COSTANZO Maria Giuseppina, nata a Catania il 30 dicembre 1972

e residente in Catania, viale Africa n.170A, la quale interviene al presente atto nella qualità di associata e Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione "ISTITUTO SAN FRANCESCO DI PAOLA ONLUS ETS", con sede in Catania alla via San Gaetano n.10 , numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di SUD EST SICILIA , e codice fiscale 93026350871, partita I.V.A. 03247890878, numero REA 177834, presso la quale è domiciliata;

- COSTANZO Vincenzina, nata a Catania il 14 ottobre 1969 e residente in Catania, via Billotta n.3, la quale interviene al presente atto nella qualità di associata e Vice-Presidente della detta associazione

- Vecchio Melania Agata, nata a Catania il 24 giugno 2001 , e residente in Catania, via Billotta n.3, la quale interviene al presente atto nella qualità di associata e Consigliere della detta associazione

Io notaio sono certo della personale identità personale e qualifica

	delle comparenti, tutte cittadine italiane. Le medesime mi dichiarano	
	che sono qui convenute per costituirsi in assemblea della detta	
	associazione per discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	- modifica della denominazione sociale, ai fini della iscrizione al	
	registro RUNTS nella sezione G) ALTRI ENTI DEL TERZO	
	SETTORE , delibere inerenti e conseguenti	
	Esse medesime mi richiedono di redigere il verbale d'assemblea, al	
	che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.	
	Assume la Presidenza, a norma di statuto, la comparente	
	COSTANZO Maria Giuseppina , nella dichiarata qualità di Presidente	
	del Consiglio Direttivo, e la stessa constata, da' atto ed accerta:	
	- che sono presenti tutti gli associati della Associazione, in persona	
	dei comparenti;	
	- che e' presente l'organo amministrativo in persona di se' medesima	
	quale Presidente del Consiglio Direttivo, Costanzo Vincenzina quale	
	vice-presidente, e Vecchio Melania Agata , quale consigliere	
	Pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di	
	statuto e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	La Presidente informa i soci	
	- che con D.Lgs. 117/2017, è entrato in vigore il Codice del terzo	
	Settore;	
	- che per le associazioni che vogliono qualificarsi come Enti del terzo	
	Settore, il Codice prevede l'obbligo di adeguamento dello statuto	
	dell'Ente alla nuova disciplina e di iscrizione in una delle sezioni del	
	2	

	Registro Unico del terzo Settore (R.U.N.T.S.),	
	- che è opportuno che la Associazione si qualifichi come Ente del	
	terzo Settore e, conseguentemente, si iscriva al R.U.N.T.S., e	
	segnatamente nella sezione di ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE	
	- che è necessario depennare dalla denominazione sociale	
	l'acronimo ONLUS, in quanto non aderente alla nuova normativa	
	A tal fine, propone all'Assemblea la modifica della denominazione,	
	eliminando l'acronimo ONLUS	
	Passandosi alla votazioni, l'assemblea all'unanimità	
	DELIBERA:	
	1) di modificare la denominazione sociale in "ISTITUTO SAN	
	FRANCESCO DI PAOLA ETS", di cui all'art. 1 dello statuto sociale.	
	2) di autorizzare il Presidente ad iscrivere la associazione nel	
	Registro Unico del terzo Settore (R.U.N.T.S.), e segnatamente nella	
	sezione ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE	
	io Notaio allego lo statuto per come modificato al presente verbale	
	sotto la lettera "A".	
	L'assemblea delega il Presidente all'esecuzione della deliberazione	
	con facoltà di apportare all'allegato statuto le modifiche che fossero	
	richieste dalla competente autorità per l'iscrizione nel R.U.N.T.S.	
	Nulla altro essendovi a deliberare, la Presidente dichiara chiusa	
	l'assemblea, essendo le ore	
	Le spese di quest'atto sono a carico della associazione	
	Esente bollo ex art. 82 Codice del terzo settore. Avendo la presente	
	modifica lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni	
	3	

normative, si chiede l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 Codice del terzo settore.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto, del quale ho dato lettura,
unitamente all'allegato, alle comparenti le quali, da me Notaio
interpellate, dichiarano di approvarlo ritenendolo conforme a verità e
alla loro volontà.

Scritto da me notaio, consta di due fogli dei quali occupa, sin qui,
 pagine quattro

Sottoscritto alle ore diciassette e quaranta.

Firmato: COSTANZO Maria Giuseppina - COSTANZO Vincenzina -
Vecchio Melania Agata - Salvatore Sapienza notaio

	ALLEGATO "A"	
	ALL'ATTO REP. N. 5.839	
	RACC. N. 3.464	
	STATUTO DELLO "ISTITUTO SAN FRANCESCO DI PAOLA ETS"	
	- Articolo 1 -	
	È costituita un'associazione denominata "ISTITUTO SAN	
	FRANCESCO DI PAOLA ETS", organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, nell'ambito e nel rispetto del D.Lgs.117/2017 e della	
	normativa vigente.	
	Essa ha sede in Catania, via San Gaetano n.10. Potranno essere	
	istituite sedi operative su tutto il territorio nazionale.	
	La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà	
	essere prorogata con delibera dei soci.	
	- Articolo 2 -	
	L'associazione, ha per oggetto la promozione umana e la	
	evangelizzazione attraverso la gestione di un istituto scolastico	
	paritario e di un centro educativo e assistenziale denominato	
	"ISTITUTO SCOLASTICO SAN FRANCESCO DI PAOLA".	
	L'istituto ha carattere privato, ed ha come scopo prevalente la	
	solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate; in	
	particolare si propone di espletare l'assistenza senza fine di lucro in	
	favore dei minori di età compresi fra i tre e i diciotto anni, impartendo	
	loro l'educazione civica, civile, morale e religiosa, nella scuola per	
	l'infanzia, nonchè la istruzione prevista nella scuola dell'obbligo a	
	5	

favore di soggetti svantaggiati.

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Per l'Associazione è previsto l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

In riferimento al disposto dell'art. 5 del D.LGS. 117/2017, la associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché

	dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità	
	e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui	
	all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto	
	solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre	
	2007, n. 244;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della	
	legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le	
	attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
	prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive	
	modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di	
	persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del	
	presente articolo.	
	La associazione può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, a	
	condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di	
	interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del	
	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 6 detto D.Lgs.	
	- Articolo 3 -	
	L'associazione assiste i minori in stato di bisogno, con rette a	
	completo carico di enti pubblici o privati, nonchè minori la cui retta di	
	mantenimento faccia carico alle rispettive famiglie..	
	L'associazione, al fine sopra specificato, si propone di conseguire	
	tutte le agevolazioni previste dalla legislazione presente e futura,	
	7	

	regionale, nazionale, europea ed altro, sia sotto forma di mutui agevolati, che di contributi a fondo perduto.	
	Esso potrà:	
	- stipulare convenzioni, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge, con Enti Pubblici e privati, con università, con istituti superiori di ricerca a carattere regionale, nazionale ed internazionale;	
	- richiedere contributi e finanziamenti a Comuni, Province Regioni, Stato, Unione europea, ed altre organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed estere;	
	- collegarsi ed aderire ad Enti o ad Organizzazioni aventi scopi analoghi.	
	ARTICOLO 4 .- PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE	
	1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.	
	2) Il fondo di dotazione iniziale dell' associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 50,00 (Euro cinquanta/00), versate dai fondatori stessi in parti uguali.	
	3) Per l' adempimento dei suoi compiti l' associazione dispone delle seguenti entrate	
	- dei versamenti effettuati dagli associati;	
	- dalle quote associative annuali;	
	- dei redditi derivanti dal suo patrimonio ;	
	- degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività	
	8	

	Il patrimonio della associazione, comprensivo di eventuali ricavi,	
	rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento	
	di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	4) il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento	
	minimo da effettuarsi all' atto dell' adesione all' associazione da parte	
	di chi intende aderire all' associazione e la quota associativa annuale.	
	5) L'adesione all' associazione non comporta obblighi di	
	finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario,	
	ed al pagamento della quota annuale.	
	E' comunque facoltà degli aderenti all' associazione di effettuare	
	versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.	
	6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi	
	entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e	
	sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi in caso di	
	scioglimento dell' associazione nè in caso di morte , di estinzione, di	
	recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo	
	alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di	
	versamento al fondo di dotazione.	
	7) La quota associativa è incedibile e intrasmissibile, e non	
	rivalutabile. Nel caso di scioglimento dell'associazione, recesso od	
	esclusione dell'associato nessun rimborso spetterà all'associato o	
	aventi causa.	
	Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente,	
	non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per	
	9	

successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ARTICOLO 5. - SOCI DELLA ASSOCIAZIONE

1) Sono aderenti dell'Associazione:

- i fondatori;

- i soci ordinari dell'associazione;

Tutti gli associati partecipano alle attività della associazione; hanno diritto di partecipare alla assemblea e di esprimere il proprio voto, godono del diritto di elettorato attivo e passivo a tutti gli Organi e Cariche dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3) L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

4) Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impiego ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

5) Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la

motivazione di detto diniego.

In caso di accoglimento, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dal rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

6) Gli associati verseranno all'atto dell'ammissione la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, restando obbligati al pagamento della quota annuale;

7) Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa, tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso.

8) Non possono esservi soci falliti, inabilitati e interdetti a pubblici uffici.

Possono essere esclusi dalla qualità di socio i soggetti:

- a) che non osservino tutte le disposizioni del presente statuto;
- b) che, senza giustificato motivo, non adempino puntualmente agli obblighi assunti nei confronti dell'associazione.

Chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso, per i detti motivi, con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del

	provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni	
	per le quali l'esclusione sia stata deliberata.	
	Al socio inadempiente può essere intimato con lettera raccomandata	
	ad adempiere nei termini di mesi uno, sotto pena della risoluzione	
	della sua qualità di socio.	
	Nel caso di esclusione del socio nulla sarà dovuto al medesimo	
	dall'associazione a titolo di rimborso della quota versata, né per	
	alcun altro titolo.	
	ARTICOLO 6.- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono organi dell'associazione:	
	-L'assemblea degli associati all'associazione;	
	-il presidente del consiglio direttivo;	
	-il vicepresidente del consiglio direttivo;	
	- il consiglio direttivo;	
	- il segretario del consiglio direttivo,tesoriere.	
	- organo di controllo e revisore	
	ARTICOLO 7.- ASSEMBLEA	
	1) L'assemblea è composta da tutti gli associati all'associazione.	
	2) L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile).	
	L'assemblea inderogabilmente:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della	
	revisione legale dei conti;	
	c) approva il bilancio;	
	12	

	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	e) delibera sull'esclusione degli associati,	
	f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	inoltre:	
	- Provvede alla nomina del consigli direttivo, del presidente e del vice presidente del consigli direttivo e del tesoriere e segretario;	
	- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;	
	- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;	
	- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge.	
	2) L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre aderenti o da almeno tre consiglieri;	
	4) La convocazione della assemblea deve essere effettuata del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data fissata per la prima adunanza, mediante invio a mezzo di lettera raccomandata o mediante affissione nell'Albo dell'associazione, dell'avviso di	
	13	

convocazione contenente l'Ordine del Giorno.

6) L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e in sua assenza od impedimento, dal Vice presidente.

7) Le assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati e deliberano validamente secondo le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovano in regola con il pagamento della quota associativa, e che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a

	cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di	
	associati non inferiore a cinquecento.	
	Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di	
	telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia	
	possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel	
	rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento	
	ARTICOLO 8.- IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto,	
	a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre (3) ad un massimo di	
	cinque (5) membri, compresi il presidente, il vice presidente, il	
	segretario ed il tesoriere,	
	cariche queste ultime due che possono essere	
	ricoperte dal medesimo soggetto, i quali durano in carica tre anni e	
	sono rieleggibili.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche	
	associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati	
	2) Il Consiglio Direttivo, qualora non lo abbia fatto l'assemblea che lo	
	ha nominato, sceglie tra i suoi membri un presidente, un Vice	
	Presidente e un tesoriere - segretario.	
	3) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Ente, ed in	
	particolare	
	a) redige l'eventuale regolamento interno, il programma preventivo di	
	gestione da presentare all'approvazione dell'assemblea, cura la	
	tenuta della contabilità, la stesura del bilancio al 31 dicembre nella	
	forma disposta dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore	
	15	

	b) assume il personale necessario all'espletamento delle attività inerenti gli scopi dell'associazione;	
	c) provvede alla gestione del Fondo di dotazione;	
	d) determina, all'inizio di ogni anno, in sede di stesura del programma preventivo di gestione e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, la quota di associazione contributiva per le attività godute dagli associati;	
	e) vigila sull'esatto adempimento degli impegni assunti nei confronti dell'associazione da parte dei singoli associati;	
	f) adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto, e dalla legge.	
	Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.	
	ARTICOLO 9. - IL PRESIDENTE	
	1) Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può nominare procuratori.	
	2) Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione;	
	in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tale caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo	
	16	

operato.

3) il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo , ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell' associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4) il presidente cura la predisposizione del bilancio consecutivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ARTICOLO 10 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell' impedimento del presidente.

ARTICOLO 11.- IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

ARTICOLO 12.- IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri

	contabili, predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio	
	consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.	
	Art. 13 - Organo di Controllo	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno,	
	l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale	
	secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello	
	Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può	
	inoltre esercitare la revisione legale dei conti.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza	
	diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle	
	dell'assemblea che approva il bilancio.	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti	
	fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere	
	iscritta nel registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e	
	sono rieleggibili.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni	
	dell'art. 2399 cod. civ.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con	
	quella di componente il Consiglio Direttivo.	
	Art. 13 - BIS - Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno	
	18	

	l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di	
	revisione iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di	
	Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra	
	revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 14 -BILANCIO CONSUNTIVO	
	Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	Entro il 30 aprile di ciascuno anno l'assemblea è convocata per	
	l'approvazione del consuntivo.	
	ARTICOLO 15 - AVANZI DI GESTIONE	
	All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,	
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, utili, entrate, avanzi comunque denominate è	
	utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ARTICOLO 16.- SCOGLIMENTO	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del	
	D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge,	
	ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o	
	dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia	
	19	

Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 17.- CLAUSOLA COMPRAMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione.

ARTICOLO 18.- LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto, si farà riferimento al Codice del Terzo settore , al Codice Civile e alle altre norme vigenti.

Firmato: COSTANZO Maria Giuseppina - COSTANZO Vincenzina -
Vecchio Melania Agata - Salvatore Sapienza notaio

Registrato a Catania il 16 marzo 2026 al n.9227 serie 1T

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A
ORIGINALE CARTACEO

Art. 23 – comma 3 – D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – art. 68 ter legge 16
febbraio 1913 n. 89

Certifico io sottoscritto dott. Salvatore Sapienza, Notaio in Catania,
iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei Distretti riuniti di Catania e
Caltagirone, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 5 settembre 2026
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente
copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento
originale cartaceo conservato nei miei rogiti

Catania, 16 marzo 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Salvatore Sapienza